



**REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 267/2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il progetto definitivo dell'intervento E2 Bacino idrico "Potor", in loc. Cinque Torri, a supporto delle attività di protezione civile quali antincendio e approvvigionamento idrico e innevamento artificiale, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)
Pratica 3950

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin";

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTO e CONSIDERATO l'art 61 del Decreto Legge n. 50/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (convertito con Legge n. 96/2017), concernente l'attuazione degli eventi sportivi di sci alpino di rilevanza nazionale ed internazionale per il tramite di un commissario con specifiche competenze e funzioni amministrative;

VISTA la D.G.R. n. 194 del 21 febbraio 2017 ad oggetto "D.G.R. n. 217/2013 Piano Regionale Neve - Approvazione della proposta del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) di sviluppo del collegamento "Pocol-5 Torri" in nuovo sub-demanio "A01.9. Son dei Prade - Socrepes - Bai de Dones", e di adeguamento del perimetro del sub-demanio "A01.1. Falzarego - 5 Torri".;

VISTA la D.G.C. di Cortina d'Ampezzo n.76 del 14/11/2017 ad oggetto "Proposta di inserimento di ulteriori due progetti di fattibilità tecnico economica nel piano degli interventi del Commissario per i mondiali 2021 (art. 61 comma 1 del D.L. n. 50/2017 coordinato con la legge di conversione n. 96/2017)";

VISTA la nota del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021 con prot. n. 314 del 18/07/2018 (acquisita al prot. reg. con n. 303617 del 19/07/2018), concernente la convocazione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 e ss. della legge n. 241/1990 per l'approvazione di alcuni progetti ricompresi nel piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo, tra cui il bacino idrico "Potor" per l'innevamento artificiale in loc. Cinque Torri;

VISTA la nota di riscontro con prot. reg. n. 352560 del 29/08/2018 sulla procedura di valutazione di incidenza, con riguardo l'evidenza del coinvolgimento, anche con riduzione, degli habitat di interesse comunitario;

VISTA la nota del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021 con prot. n. 379 del 04/09/2018 (acquisita al prot. reg. con n. 359897 del 05/09/2018), in merito agli adempimenti da assumersi per l'assolvimento delle disposizioni statali e comunitarie in materia di valutazione di incidenza;

VISTA la nota delle Regole di Ampezzo acquisita al prot. reg. con n. 416319 del 12/10/2018 concernente l'utilizzo di aree di proprietà della regola;

VISTO e CONSIDERATO il decreto del Direttore della Direzione regionale Commissioni Valutazioni n. 93 del 05/11/2018 ad oggetto "Valutazione di incidenza riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed

- economica per l'intervento E1 Pista Lino Lacedelli, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.”;
- ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;
- ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza (comprensiva del formulario per le misure di compensazione, della proposta di aggiornamento del formulario standard e dei dati vettoriali), redatta dal dott. for. Cesare CARIOLATO, dal dott. for. Michele CARTA e dal dott. for. Luigi CIOTTI per conto della società Impianti Averau srl, trasmessa con note del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 con prot. n. 469 del 29/11/2018 (acquisita al prot. reg. con n. 488462 del 30/11/2018), a seguito della nota prot. n. 352560 del 29/08/2018 e a completamento di quanto in precedenza trasmesso con prot. n. 422 del 31/10/2018 (acquisita al prot. reg. con n. 443739 del 31/10/2018), n. 455 del 16/11/2018 (acquisita al prot. reg. n. 468594 del 19/11/2018);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la realizzazione di un bacino idrico artificiale per l'approvvigionamento idrico finalizzato al potenziamento della rete di innevamento artificiale delle piste del comprensorio sciistico Averau-Cinque Torri, a seguito della realizzazione della nuova pista da sci, denominata "Lino Lacedelli", prevista per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo (marzo 2020) e dei campionati mondiali di sci alpino (febbraio 2021);
- PRESO ATTO che il bacino idrico in argomento assolverà, oltre all'innevamento artificiale programmato anche del collegamento con il Passo Falzarego (dove si sviluppano i tracciati sciistici del Col Gallina e del Lagazuoi), alla creazione di una riserva idrica da utilizzare in casi di emergenze di protezione civile connesse agli interventi di spegnimento di incendi boschivi e per emergenze idropotabili (in particolare nei comuni di Cortina d'Ampezzo, Selva di Cadore e Colle Santa Lucia);
- PRESO ATTO che il bacino idrico sarà realizzato in prossimità della stazione di valle della seggiovia Potor ed avrà una capacità di 20.000 mc (caratterizzato da una profondità massima di 7,86 m d'acqua su una superficie alla quota massima di regolazione di circa 4.280 mq), sarà opportunamente recintato e dotato di una strada circumlacuale in misto cementato (larghezza pari a 3 m e sviluppo di 300 m);
- PRESO ATTO che il bacino sarà alimentato in sollevamento con derivazione dal Ru de Fouzargo in loc. Bai de Dones (di cui alla concessione D.G.C. n. 117/1990, per una derivazione di 10 l/s) e che sarà realizzata una stazione di pompaggio, parzialmente interrata, in corrispondenza del lato nordest del bacino;
- PRESO ATTO che l'accesso al bacino idrico sarà garantito con una strada di servizio derivante dall'adeguamento dell'ampiezza dell'esistente strada forestale (sviluppatasi per circa 300 m dall'ex stazione di valle della seggiovia Potor- Forcella Nuvolau), per un'occupazione complessiva di circa 1180 mq, e che lungo il sedime della medesima saranno posati le condotte di adduzione e i cavidotti necessari al funzionamento dell'impianto;
- PRESO ATTO che il bacino idrico sarà dotato di un sistema di scarico costituito da una condotta in PEAD (DN 700 mm) che si svilupperà per circa 420 m, in parte in zona boscata (interessando una superficie di circa 370 mq) e in parte in corrispondenza del tracciato di un'esistente strada forestale (interessando una superficie di circa 460 mq), fino alla confluenza con il rio Potor;
- PRESO ATTO che la posa della condotta del sistema di scarico sarà effettuata previa formazione di una trincea di scavo dell'ampiezza massima di 2 m e della profondità di 1,9 m;
- PRESO ATTO che sarà previsto l'adeguamento dimensionale della canalizzazione del reticolo idrico scolante, con recapito delle acque nel Ru de Fouzargo, in corrispondenza dell'area della stazione di partenza della funivia Bai de Dones, per un tratto di 200 m, in parte mediante sostituzione dell'esistente tubazione con scatolare prefabbricato e in parte mediante la realizzazione di una canaletta a cielo aperto (intervendo in un'area di circa 720 mq);
- PRESO ATTO che per la realizzazione del bacino idrico saranno previste le seguenti attività: preparazione dei siti di lavoro con splateamento e scoticamento nelle aree di scavo; rimozione della vegetazione e delle strutture preesistenti non recuperabili e del terreno agricolo di superficie; accantonamento del terreno organico prelevato prima dei lavori di sbancamento; preparazione del terreno di fondazione nell'area dei rilevati arginali; scavi di sbancamento con mezzo meccanico; livellamento del terreno sul fondo e sugli argini dei bacini; riporti, rinterrati e compattazione dei terreni di scavo; esecuzione di lavori di riprofilatura lungo il perimetro dell'invaso; posa in opera di manti impermeabilizzanti;
- PRESO ATTO che il percorso per accedere all'area d'intervento (della lunghezza complessiva di circa 2100 m) si sviluppa attraverso l'esistente viabilità (strada forestale e piste di servizio), i cui 300 metri terminali andranno adeguati al transito dei mezzi;

- PRESO ATTO che per la realizzazione delle opere in progetto si prevedono movimenti terra quantificabili in circa 13.000 mc, quasi interamente riutilizzati per nella realizzazione dei rilevati arginali e delle ricomposizioni ambientali e che l'intervento in progetto comporta una riduzione di superficie forestale riferibile al larici-cembreto quantificata in 4.235 mq;
- PRESO ATTO che la durata stimata per l'esecuzione degli interventi è pari a 20 settimane consecutive (nel periodo giugno-novembre) e che le lavorazioni saranno organizzate in 8 fasi operative, comprensive di: realizzazione strada di accesso, riprofilatura dell'area di bacino (scotico, scavi riporti), realizzazione opere in c.a. (cunicolo d'ispezione, stazione pompaggio), realizzazione opere idrauliche (scarico di fondo, scarico di superficie, sistema di drenaggio, piping e posa apparecchiature della stazione di pompaggio), impermeabilizzazione delle superfici interne (preparazione del fondo, posa degli elementi per l'impermeabilizzazione, posa materiale inerte per ricoprimento, posa condotte rete antigelo); opere di sistemazione extra-bacino (realizzazione strada perimetrale e opere a verde);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza indica, quali precauzioni progettuali, la ricostituzione del cotico erboso delle scarpate e delle piste di accesso e delle superfici interessate dagli scavi con utilizzo di tecniche consolidate di ripristino;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che sono assimilabili a precauzioni ai sensi della vigente disciplina quelle in cui è evidente un'effettiva ed un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce e che, in ragione del dettaglio espresso, nessuna di quelle precauzioni soddisfano i predetti requisiti;
- PRESO ATTO che nello studio esaminato risultano individuate quelle situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività della manifestazione sportiva in argomento: realizzazione della "Finish Area" di Rumerlo; adeguamento della viabilità comunale "miglioramento accessibilità alle ski area Rumerlo e Pié Tofana"; tre tunnel di collegamento sciistico sulle piste "Olympia" e "Vertigine"; piste Vertigine e Olympia; pista Lacedelli Cinque Torri; innevamenti antivalanghivi piste Tofana; interventi Piste "A" e "B" Col Drusciè e realizzazione skiweg di collegamento con Rumerlo; Finish Area Drusciè; realizzazione della strada Bypass Colfiere – Lago Ghedina; nuova cabinovia Cortina – Col Drusciè;
- CONSIDERATO e VERIFICATO che per la completa efficacia ed operatività del bacino idrico in argomento ad alimentazione della rete di innevamento artificiale delle piste del complesso sciistico 5 Torri, non ricompresa nella progettualità in esame, vi è la realizzazione di una nuova pista denominata "Lino Lacedelli";
- CONSIDERATO che il progetto per la realizzazione della nuova pista "Lino Lacedelli", comprensivo anche del sistema di condotte per l'innnevamento artificiale programmato, è stato oggetto di valutazione di incidenza con esito favorevole con prescrizioni, di cui alla D.D.R. n. 93/2018;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: B02.02 "Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", D01.01 "Sentieri, piste, (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D02.01.02 "Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", G05.11 "Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H04.02 "Immissioni di azoto e composti dell'azoto", H05.01 "Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", J02.03.02 "Canalizzazione", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", J03.02 "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è riferita alle fasi di attuazione dell'istanza (e non è riferita alla ripartizione temporale di cui al cronoprogramma);

- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali (ma diverse da quelle definite in precedenza) e che la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H01.03, H04.02, H06.01.01 la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)" [in riferimento alle condotte di adduzione e alle condotte del sistema di scarico], E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo" [in riferimento agli interventi di adeguamento dimensionale della canalizzazione del reticolo idrico scolante], E06.02 "Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici" [in riferimento agli interventi di adeguamento dimensionale della canalizzazione del reticolo idrico scolante], G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni" [in riferimento all'installazione della recinzione perimetrale], H04.03 "Altri inquinanti dell'aria" [in riferimento alle attività di cantiere], J02.05.03 "Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per l'acquacoltura e la pesca sportiva)" [in riferimento al recapito delle acque nel Ru de Fouzargo], J02.05.04 "Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua – serbatoi d'acqua" [in riferimento alla realizzazione del bacino idrico], J02.06.10 "Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali" [in riferimento all'esercizio del bacino idrico], J02.15 "Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo" [in riferimento allo scarico delle acque dal bacino];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" (per un'estensione di circa 350 m dalla sorgente emissiva nelle aree di intervento);
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare, ancorché sia fornito il dato in formato vettoriale dei fattori di pressione identificati nello studio esaminato di cui al paragrafo 2.2 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, rispetto all'area di massima influenza definita nello studio esaminato, non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi (di cui comunque sussiste una specifica autorizzazione), rispetto alle tempistiche di realizzazione;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi e le opere per il bacino idrico ricadono all'interno del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin";
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, per l'area in esame, non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (DD.G.R. n. 1125/2008 e n. 4240/2018) e che pertanto non si è dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i;

- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 4060 "Lande alpine e boreali", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum*)", 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 7230 "Torbiere basse alcaline", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, ricorrendo a metodi soggettivi di previsione, per i seguenti habitat di interesse comunitario: 4060 "Lande alpine e boreali", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- VERIFICATO e CONSIDERATO che, rispetto alla cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. n. 1125/2008 e n. 4240/2018, gli interventi in argomento coinvolgono superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario: 4060 "Lande alpine e boreali", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi, e vulnerabili al progetto (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione), le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Carex dioica*, *Dactylorhiza incarnata*, *Dactylorhiza majalis*, *Juncus arcticus*, *Menyanthes trifoliata*, *Salix caesia*, *Salix foetida*, *Salix mielichhoferi*, *Trichophorum alpinum*, *Vaccinium uliginosum*, *Salamandra atra*, *Accipiter gentilis*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Dryocopus martius*, *Picoides trydactylus*, *Picus canus*, *Cinclus cinclus*, *Turdus torquatus*, *Nucifraga caryocatactes*, *Montifringilla nivalis*, *Loxia curvirostra*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Cervus elaphus*, *Mustela erminea*, *Martes martes*, *Rupicapra rupicapra*;
- PRESO ATTO che la caratterizzazione delle specie di interesse comunitario è stata effettuata prevalentemente rispetto alle caratteristiche degli ambienti in cui è possibile rinvenire le popolazioni di tali specie;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario non è stata effettuata conformemente alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima fornita del relativo grado di conservazione non chiarisce, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, non sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame per le seguenti specie: *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Cypripedium calceolus*, *Physoplexis comosa*, *Euphydryas aurinia*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Podarcis muralis*, *Aegolius funereus*, *Alectoris graeca*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Lagopus mutus*, *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Picoides tridactylus*, *Tetrao tetrix*;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "31100 - Bosco di latifoglie", "31234 - Larici-cembreto con ontano verde", "31235 - Larici-cembreto tipico", "31245 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina", "32130 - Pascoli diversi", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita", "33230 - Ghiaioni" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame nella misura in cui si considerino anche la categoria "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", in riferimento a torrente Ru de Fouzargo;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Parnassius apollo*, *Euphydryas aurinia*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Aquila chrysaetos*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione del bacino idrico, alla relativa modalità di esecuzione e

- agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui agli artt. 154, 155, 183, 205, 256, 276, 278, 280 dell'allegato A alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con l'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con l'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO che per la realizzazione del bacino idrico in argomento e delle opere complementari saranno realizzati interventi di rimozione del soprassuolo (anche forestale), di riprofilatura del terreno (mediante sterri e riporti) e di scavi per posa condotte e sottoservizi in corrispondenza di superfici attribuite agli habitat 4060 "Lande alpine e boreali" (con un'estensione di circa 0,33 ettari), 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" (con un'estensione di circa 0,34 ettari);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento riconosce per i suddetti habitat di interesse comunitario (4060, 9420) la sussistenza di una bassa incidenza significativa negativa;
- CONSIDERATO che la valutazione sulla significatività delle incidenze riportata nello studio per la valutazione di incidenza in argomento, ancorché riferita a metodi numerici (non adeguatamente documentati e né corrispondenti all'applicazione di modelli scientifici accreditati), corrisponde ad un giudizio di tipo esperto nella stima della variazione del grado di conservazione dell'elemento tutelato;
- CONSIDERATO che la riduzione della superficie forestale e la riprofilatura del terreno determinano una riduzione dell'estensione della singola superficie (patch) dell'habitat 4060 "Lande alpine e boreali" e 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- RITENUTO che, per la tipologia e le caratteristiche dell'incidenza e per il grado di conservazione delle singole patch degli habitat di interesse comunitario coinvolti (4060, 9420), l'entità dell'incidenza significativa negativa nei confronti di tali habitat di interesse comunitario sia media in ragione del cambiamento sfavorevole del grado di conservazione della singola patch (con locale e permanente perdita di struttura e funzioni);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento riconosce una possibile interferenza con *Tetrao tetrix* e *Tetrao urogallus* conseguente alla sovrapposizione del periodo riproduttivo con l'esecuzione degli interventi per la realizzazione del bacino idrico (nel periodo giugno-luglio), riconducendola inoltre ad una condizione corrispondente a una bassa incidenza significativa negativa;
- CONSIDERATO e RITENUTO che l'incidenza significativa negativa per *Tetrao tetrix* e *Tetrao urogallus* sia ammissibile qualora si realizzi, rispetto agli habitat della specie e alle popolazioni, una condizione di contrasto con l'art. 2 lett. i) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., e che questa possa essere ragionevolmente di entità bassa nella misura in cui, in assenza di un deterioramento della dinamica di popolazione, la riduzione dell'idoneità ambientale non sia riconducibile allo scadimento delle condizioni strutturali e funzionali dell'habitat di specie;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 3.4 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua e valuta, quali soluzioni alternative, le seguenti: differente modalità di innevamento artificiale programmato per derivazione istantanea da rio "Ru de Fouzargo"; differente scansione temporale degli interventi per la realizzazione del bacino (con l'avvio delle attività ad agosto e una durata complessiva di 16 settimane consecutive);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento tratta anche la soluzione alternativa derivante da una differente localizzazione del bacino idrico, risultante non applicabile già in fase di progettazione preliminare per l'assenza di ulteriori area adeguate e pienamente rispondenti ai fissati requisiti tecnico-progettuali;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento tratta inoltre l'alternativa rappresentata dal mantenimento dello stato di fatto e, conseguentemente, della scelta di non

- realizzare alcun bacino idrico a servizio anche dell'attività di innevamento artificiale programmato della pista "Lino Lacedelli", prevista ai fini dello svolgimento degli eventi sportivi in argomento;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'esame delle soluzioni alternative è parzialmente conforme alle indicazioni della vigente disciplina con riguardo la fase I della Valutazione Appropriata (par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017);
- CONSIDERATO e RISONTRATO che solamente per l'alternativa corrispondente alla differente scansione temporale è stata effettuata l'analisi dell'entità delle incidenze nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario eventualmente coinvolti con le medesime metodologie applicate nella selezione preliminare e che pertanto sussistono gli elementi per effettuare il raffronto tra le scansioni temporali considerate per l'esecuzione del progetto;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che il raffronto indicherebbe quale migliore soluzione quella corrispondente all'avvio delle lavorazioni ad agosto, in quanto verrebbero meno le condizioni responsabili dell'incidenza significativa negativa nei confronti di *Tetrao tetrix* e *Tetrao urogallus* (senza tuttavia limitarne quella nei confronti degli habitat 4060 "Lande alpine e boreali" e 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*");
- CONSIDERATO che non sono fornite alternative rispetto alla soluzione progettuale esaminata in grado di determinare una minor incidenza nei confronti degli habitat 4060 "Lande alpine e boreali" e 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", in relazione ai requisiti funzionali connessi con lo svolgimento dell'evento sportivo per le finali di coppa del mondo (marzo 2020) e i campionati mondiali di sci alpino (febbraio 2021);
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per gli habitat di cui sopra, non sono state effettuate proposte concernenti misure di mitigazione in grado di minimizzare o annullare gli effetti causati dal fattore perturbativo responsabile dell'incidenza significativa negativa nei confronti degli habitat 4060 "Lande alpine e boreali" e 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 c.9 del D.P.R. 357/97, e s.m.i., l'attuazione degli interventi di cui al presente progetto è subordinata alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che tali motivi devono riferirsi a situazioni in cui il progetto risulta indispensabile per i seguenti casi:
1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
 2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
 3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che il comma 7 dell'art 61 del decreto legge n. 50/2017 qualifica gli interventi previsti per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino come di pubblica utilità e urgenti, di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che il bacino idrico Potor rappresenta struttura necessaria per l'innevamento artificiale programmato della pista "Lino Lacedelli", da realizzarsi anche nel rispetto del D.D.R. n. 93/2018 in adeguamento del complesso sciistico delle "Cinque Torri" secondo il piano degli interventi di cui all'art. 61 del decreto legge n. 50/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'intervento in argomento contribuirà al raggiungimento e mantenimento nel medio-lungo termine degli standard impiantistici per lo svolgimento delle competizioni sportive nazionali ed internazionali e lo sviluppo di un centro federale di allenamento per gruppi agonistici presso il predetto complesso sciistico e che, al tempo stesso, in ragione della sua localizzazione e delle caratteristiche dimensionali costituisce riserva idrica funzionale al supporto delle attività di antincendio boschivo di un'ampia area compresa tra i comuni di Cortina d'Ampezzo, Selva di Cadore e Colle Santa Lucia;
- CONSIDERATO che, sulla base del comma 7 dell'art 61, il decreto legge n. 50/2017 è da ritenersi atto sufficiente nel declinare la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico in quanto consente di riscontrare il requisito di rilevanza dell'interesse pubblico (nel rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce) e il requisito di lungo termine dell'orizzonte temporale dell'interesse pubblico;
- CONSIDERATO che, sulla base della deliberazione di Giunta Regionale n. 194/2017 e della deliberazione Giunta Comunale di Cortina d'Ampezzo n. 76/2017, anche il bacino idrico Potor è riconosciuto come infrastruttura di primo livello in quanto necessaria per la riuscita ottimale dell'evento sportivo;
- RITENUTO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico siano da riferirsi al quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società, in ragione dell'attuazione dell'evento sportivo di carattere internazionale, e al quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei

- cittadini (salute, sicurezza, ambiente), in ragione della risorsa idrica funzionale per l'attività di antincendio boschivo;
- PRESO ATTO e che la compensazione alle incidenze nei confronti degli habitat 4060 "Lande alpine e boreali" e 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" corrisponde ad una proposta di ampliamento della parte nordorientale del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin", in corrispondenza dei rilievi sovrastanti l'abitato di Acquabona (a circa 5 km dal bacino idrico in argomento), nell'area della Croda da Lago;
- CONSIDERATO e RISONTRATO che l'ampliamento corrisponde alla prosecuzione del limite sudorientale del biotopo censito nella pianificazione territoriale comunale con codice "H/4.1 Prenzera da Lago su ra monte de Federa", limitatamente ad una parte di fondovalle delle pendici del versante orientale da cima Ambrizzola fino all'omonima forcella, e che pertanto si colloca in posizione disgiunta al sito della rete Natura 2000 ma in continuità con l'area assunta quale misura di compensazione per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento E1 Pista Lino Lacedelli di cui al D.D.R. n. 93/2018;
- PRESO ATTO che, in ragione di tale area, è presentato l'aggiornamento del formulario del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" da cui desumere la proposta di ampliamento per complessivi 12,4 ettari;
- PRESO ATTO e RISONTRATO che per l'ampliamento di cui sopra sussiste il nulla osta delle Regole di Ampezzo, proprietaria dei terreni, all'utilizzo di tali aree per gli adempimenti connessi alla compensazione per la realizzazione del bacino idrico "Potor" e che, tuttavia, nel predetto nulla osta (prot. reg. n. 416319 del 12/10/2018) si fa riferimento ad una proposta più estesa, pari a circa 26 ettari, comprendente anche le pendici del suindicato versante;
- CONSIDERATO che vi è l'obbligo di provvedere alla compensazione per quegli elementi che ne subiscono un'incidenza significativa negativa e secondo il principio di equivalenza e che, qualora la compensazione non possa realizzarsi (ed essere efficace) prima del manifestarsi degli effetti negativi, sono richieste compensazioni aggiuntive per le perdite temporanee;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, a fronte dell'incidenza significativa riconosciuta per una superficie di 0,33 ettari dell'habitat 4060 "Lande alpine e boreali", la proposta di ampliamento in argomento ricomprende alcune aree caratterizzate da fitocenosi riconducibili al medesimo habitat, ma comunque in situazione di mosaico a prevalenza dell'habitat 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", per un'estensione complessiva pari a circa 0,7 ettari e un grado di conservazione corrispondente a "A - conservazione eccellente";
- CONSIDERATO che la proposta in argomento rispetta i requisiti di equivalenza in termini di mantenimento delle proporzioni con l'elemento che ne ha subito l'incidenza, tuttavia da garantirsi anche nell'assolvimento di funzioni comparabili;
- RISONTRATO che le proposte riconducibili all'habitat 4060 "Lande alpine e boreali" riguardano aree non omogenee tra loro per estensione e caratterizzazione fisionomica-strutturale, localizzate lungo il margine nordorientale e nella porzione centrale dell'ambito in ampliamento (quale cinta del contiguo complesso forestale del tipo larici-cembreto sviluppatosi ad est, prevalentemente in corrispondenza di affioramenti rocciosi);
- CONSIDERATO e RISONTRATO che analoghe situazioni, ma contraddistinte da dominanza di nanofanerofite e camefite, sono rinvenibili anche in altre porzioni dell'ambito in ampliamento e che queste necessiterebbero di un'ulteriore indagine per la verifica dei caratteri diagnostici dell'habitat 4060 "Lande alpine e boreali";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, a fronte dell'incidenza significativa riconosciuta per una superficie di 0,34 ettari dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", la proposta di ampliamento in argomento ricomprende alcune aree caratterizzate da fitocenosi riconducibili al medesimo habitat, alcune in situazione di mosaico con l'habitat 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", per un'estensione complessiva pari a circa 2,94 ettari e un grado di conservazione corrispondente a "A - conservazione eccellente";
- CONSIDERATO che la proposta in argomento rispetta i requisiti di equivalenza in termini di mantenimento delle proporzioni con l'elemento che ne ha subito l'incidenza, tuttavia da garantirsi anche nell'assolvimento di funzioni comparabili;
- RISONTRATO che le proposte riconducibili all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" riguardano aree non omogenee tra loro per estensione e caratterizzazione fisionomica-strutturale, localizzate lungo il margine nordorientale e nella porzione centrale dell'ambito in ampliamento;
- RISONTRATO che per l'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" è stato identificato un ambito nel complesso corrispondente ad una parte della porzione marginale di un complesso forestale del tipo larici-cembreto sviluppatosi pressoché all'esterno dell'area corrispondente alla

- proposta di ampliamento;
- CONSIDERATO che le singole aree con fitocenosi corrispondenti ad habitat di interesse comunitario di tipo forestale, oltre ad essere caratterizzate da un soprassuolo forestale ai sensi del decreto legislativo n. 34/2018, artt. 3, c.3, e 4, devono corrispondere a situazioni stabili e contraddistinte da condizioni strutturali e funzionali sufficienti per il mantenimento nel lungo termine delle stesse fitocenosi;
- CONSIDERATO che per localizzazione, dimensione e caratteristiche geometriche delle patch, le aree forestate comprese all'interno della proposta di ampliamento del sito della rete Natura 2000 possono soddisfare le finalità compensative dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" nella misura in cui non venga meno la continuità, anche in termini di struttura e funzione, con i contigui complessi forestali appartenenti alla fitocenosi dell'habitat in argomento;
- RITENUTO che per le superfici forestali comprese all'interno della proposta di ampliamento del sito della rete Natura 2000 e riconducibili all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" sia garantito il mantenimento nel lungo termine delle condizioni strutturali e funzionali dell'habitat e in riferimento al mantenimento delle medesime condizioni nelle contigue aree forestate della stessa tipologia;
- CONSIDERATO che, a partire dal 27/10/2018 e per alcuni giorni successivi, nell'area bellunese si sono verificati estesi ed intesi fenomeni di maltempo determinanti diffuse situazioni di dissesto idrogeologico e di danneggiamento per schianto di parte del patrimonio boschivo;
- CONSIDERATO che, a seguito della nota di richiesta informazioni in merito ai danni dal maltempo con prot. reg. n. 472305 del 20/11/2018, la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste ha fornito esplicito riscontro con nota n. 485364 del 28/11/2018, escludendo l'area oggetto della compensazione per l'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" da quelle interessate dai danni da schianto;
- RISCONTRATO che, sulla base del patrimonio informativo acquisito dalla Regione Veneto nell'ambito delle attività emergenziali conseguenti al maltempo, tutto l'ambito del larici-cembreto posto al margine meridionale-orientale del lago Croda da Lago non presenta evidenze di alterazione della consistenza fisionomica-strutturale sussistente nel periodo antecedente all'evento calamitoso e che pertanto non vengono meno le condizioni di ammissibilità della superficie forestale per la compensazione dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che all'interno dell'ambito proposto in ampliamento sono altresì presenti superfici caratterizzate da fitocenosi riconducibili agli habitat 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicicole" (per un'estensione complessiva di 0,1 ettari), 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine" (per un'estensione complessiva di 7,6 ettari), 7230 "Torbiere basse alcaline" (per un'estensione complessiva di circa 1 ettaro);
- CONSIDERATO che la proposta di ampliamento del sito della rete Natura 2000 ai fini della compensazione risulta adeguata nella misura in cui sia funzionale nel garantire il mantenimento o il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario che subiscono l'incidenza significativa negativa;
- RISCONTRATO che la proposta di ampliamento del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" corrisponde ad un ambito del medesimo contesto territoriale interessato dall'incidenza significativa negativa (risultando pertanto appartenente alla medesima regione biogeografica) e che la stessa, ricomprendendo superfici già corrispondenti agli habitat di interesse comunitario per i quali è riconosciuta l'incidenza significativa negativa (4060, 9420), è pienamente realizzabile e non necessita di ulteriori misure compensative;
- RITENUTO che, al fine di dare attuazione alla misura di compensazione prima del verificarsi degli effetti significativi negativi e in attesa del perfezionamento della procedura di designazione della nuova configurazione del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" con specifico atto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), sia estesa l'applicazione delle misure di conservazione (D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017) anche all'area oggetto di ampliamento e ne sia data opportuna evidenza anche agli Enti territorialmente competenti;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che per la proposta di ampliamento del sito Natura 2000 ai fini della compensazione è fornito il dato vettoriale relativo alla localizzazione degli habitat di interesse comunitario e che tale documentazione non risulta essere conforme e completa ai sensi della D.G.R. n. 1066/2007 (mancando i rilievi fitosociologici, fotogrammetrici e l'ulteriore documentazione probatoria su cui attestare la restituzione cartografica);
- RITENUTO che, ai fini del perfezionamento della proposta di ampliamento del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" quale misura compensativa per il progetto in argomento, sia predisposta una verifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie per l'ambito delle "Cinque Torri" e per l'ambito della "cima Ambrizzola" (fino all'omonima forcella), anche in ragione dell'evento

- calamitoso verificatosi nel periodo ottobre/novembre 2018, e sia fornito il relativo aggiornamento del database georeferenziato, secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1006/2007 (comprendendo anche i rilievi fitosociologici e i più recenti rilievi fotogrammetrici);
- CONSIDERATO e RITENUTO che, sulla base del predetto nulla osta delle Regole di Ampezzo e rispetto alla necessità di garantire una più omogenea e funzionale tutela e gestione del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin", siano ricomprese all'interno della proposta di ampliamento del sito in argomento anche le pendici del versante orientale di cima Ambrizzola fino all'omonima forcella, solamente qualora gli esiti della predetta verifica evidenziassero la sussistenza di cenosi riconducibili agli habitat di interesse comunitario per i quali è riconosciuta l'incidenza significativa negativa (4060, 9420);
- CONSIDERATO e RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili agli ulteriori habitat di interesse comunitario come definite sulla base degli esiti della suddetta verifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie e sia garantito il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati per le rimanenti specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, qualora sia dotato il bacino idrico di un sistema per l'illuminazione artificiale, siano impiegati sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, in ragione del coinvolgimento del microreticolo idrografico, siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore per l'intera durata degli interventi;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'adozione della soluzione alternativa ha determinato una variazione del cronoprogramma degli interventi;
- RITENUTO che la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e sia documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive all'autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi previsti;
- CONSIDERATO che, ai sensi del par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, l'attuazione della misura di compensazione è supportata da un monitoraggio fino al completo raggiungimento dell'efficacia della stessa misura (con riguardo al raggiungimento del grado di conservazione soddisfacente) e che è prevista l'esecuzione di un monitoraggio relativamente all'inerbimento di ricostituzione del cotico erboso delle aree interessate dalle opere;
- CONSIDERATO che il programma di monitoraggio va reso rispondente alle indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, in particolare per quanto riguarda la misura della variazione del grado di conservazione per tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario per le quali è prevista un'incidenza, la misura degli effetti conseguenti al progetto in argomento e la metodica per discriminarli da effetti concomitanti non imputabili al progetto stesso;
- CONSIDERATO che il disegno sperimentale del programma di monitoraggio deve consentire di ottenere o di derivare la misura della variazione del relativo grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario coinvolti, rispetto ai sottocriteri che localmente lo compongono, e che la stessa durata del monitoraggio è in funzione dell'esaurimento degli effetti conseguenti al progetto e all'instaurarsi di condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi);
- CONSIDERATO e RISCOSTRATO che la localizzazione degli ambiti di indagine può non essere comprensiva delle aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea per ciascun habitat e specie

- e situate in contesti non soggetti alle interferenze conseguenti all'attuazione del progetto), necessarie per il controllo dell'origine e dell'intensità delle interferenze;
- CONSIDERATO che le aree di indagine devono essere comprensive anche delle aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea per ciascun habitat e specie e situate in contesti non soggetti alle interferenze conseguenti all'attuazione del progetto) identificabili nei territori esterni all'ambito di influenza dei fattori di perturbazione derivanti dal progetto e per le quali tuttavia va garantita l'appartenenza alla medesima unità ambientale omogenea dell'entità oggetto di monitoraggio;
- CONSIDERATO che per ciascun habitat e specie di interesse comunitario oggetto di monitoraggio siano qualificati e identificati, anche cartograficamente, gli ambiti corrispondenti all'unità ambientale omogenea entro cui localizzare le stazioni di monitoraggio (comprese le stazioni corrispondenti ai punti di campionamento per il "bianco"), numericamente sufficienti (e statisticamente significativi) nel definire i parametri (biotici e abiotici) per la stima della locale variazione del grado di conservazione;
- CONSIDERATO che per il monitoraggio degli habitat e le specie di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) sono previste specifiche modalità tecnico – operative, richiamate nei manuali ISPRA n. 140/2016, n. 141/2016 e n. 142/2016;
- RITENUTO che il programma di monitoraggio sia esteso a tutti gli habitat e alle specie di interesse comunitario, per la relativa verifica della variazione del grado di conservazione, presenti anche parzialmente nell'ambito di influenza di cui al progetto in argomento e nell'ambito di ampliamento del sito e che la localizzazione delle stazioni di rilevamento di ciascun elemento da monitorare sia riferita alle superfici corrispondenti all'ambito omogeneo (unità ecologica dell'entità oggetto di monitoraggio) e altresì comprenda anche le aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea per ciascun habitat e specie e situate in contesti non soggetti alle interferenze conseguenti all'attuazione del progetto);
- RITENUTO che il predetto programma di monitoraggio, predisposto secondo le indicazioni del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, sia conformato, laddove risulti pertinente, alle modalità tecnico-operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat";
- RITENUTO che la durata del monitoraggio possa essere prorogata qualora gli esiti evidenziassero il venir meno delle condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi) e che gli esiti delle verifiche del monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è:
- difforme rispetto le indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni;
 - mancante nei dati in formato vettoriale per gli elementi trattati ai punti 2.1, 2.3 e 3.4 della selezione preliminare e per gli elementi trattati nella valutazione appropriata;
- CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e, per ciascuno di questi, il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:
- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
 - b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);

- c. gli elementi trattati al punto 3.4 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, che subisce l'incidenza significativa negativa, e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
- d. gli elementi trattati in valutazione appropriata, relativamente alle misure di mitigazione e compensazione, da rendersi conforme e completa ai sensi della D.G.R. n. 1066/2007;

f.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, lì 30.11.2018